



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di Ascoli Piceno

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**  
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per  
l'udienza preliminare  
presso il Tribunale di  
**ASCOLI PICENO**

Il Pubblico Ministero dott. Ettore Picardi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

- 1. Greco Gustavo**, nato a Roma il 01/02/1930 e residente in Milano alla via Domenichino n. 12, Amministratore delegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura, periodo dal 22/06/1994 al 23/04/1998;  
assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. \_\_\_\_\_
- 2. Bianconi Massimo**, nato a Norcia (PG) il 12/03/1954 e residente in Ancona, via Montegrappa n. 16 Amministratore delegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura, periodo dal 24/04/1998 al 31/12/1998;  
assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. \_\_\_\_\_
- 3. Gallotta Emanuele**, nato a Pola (Croazia) il 25/09/1935 e residente in Padova, via Marsala n. 29 Direttore Generale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, periodo dal 14/01/2000 al 30/09/2000;  
assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. \_\_\_\_\_
- 4. Pernice Enrico**, nato a Milano il 15/12/1940 e residente in Padova, via N. Sauro n. 15 Direttore Generale della Banca Antonveneta, periodo dal 01/02/2002 al 01/11/2004;  
assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. \_\_\_\_\_

**IMPUTATI**



**tutti per:**

a) il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 644 C.P. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro nelle loro rispettive appresso specificate qualità e per i periodi di riferimento, **Greco Gustavo** e **Bianconi Massimo**, Amministratori delegati della Banca Nazionale dell'Agricoltura; **Gallotta Emanuele**, Direttore generale della Banca Nazionale dell'Agricoltura; **Pernice Enrico**, Direttore generale della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA (responsabili delle direttive generali), tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi ai c/c intrattenuti nella predetta Banca aventi numero 10186 J e 14353 J, correntista parte offesa ORSINI Srl del gruppo omonimo facente capo ad Orsini Emidio, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati e cronologicamente riferiti nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito), in quanto la stessa non tiene conto della CMS solo ai fini del calcolo del valore limite di cui all'art. 644, co° 3, c. p., ma certamente non dice (non potendo peraltro derogare al disposto di cui all'art. 644, co° 4, c.p.) che la CMS non va considerata ai fini del calcolo del TAEG nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali. Inoltre per alcuni trimestri come rilevabile dalla lettura delle tabelle seguenti, lo sconfinamento si ottiene indipendentemente dall'illegalità dell'interesse anatocisto applicato in violazione dell'art. 1283 c.c.; tutavia in altri periodi lo sconfinamento dell'interesse praticato è determinato proprio dall'illecità applicazione della capitalizzazione anatocistica degli interessi, circostanza che non elimina la illegittimità penalistica essendo tale meccanismo (a prescindere peraltro dalle indicazioni date in merito dalla Banca d'Italia che non avendo valore normativo non potevano comunque legittimare tale condotta) solo una ulteriore voce di costo del denaro comunque da valutarsi ai fini del calcolo del TAEG e dunque ai fini del raffronto con i valori soglia di volta in volta individuati. Per quanto detto **Greco Gustavo**, **Bianconi Massimo**, **Gallotta Emanuele** e **Pernice Enrico** - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art.644 C.P. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso



l'applicazione di commissioni, remunerazioni, capitalizzazioni anatocistiche degli interessi e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 C.P., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato la rilevazione trimestrale dei c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi (espressi in punti percentuali) che superano le soglie di legge:

**Tabella A: ORSINI SRL C/C N. 10186 J**

Periodo	Capitale di riferimento	TEG medio	Soglia usura	TEG da e/c	TEG con anatocismo	Maggior tasso
01/04-30/06/1997	-212.959.337	13,19	19,785	19,220	20,286	0,501
01/07-30/09/1997	-194.432.477	13,12	19,680	19,996		0,316
01/10-31/12/1997	-205.621.404	12,34	18,510	17,366	20,435	1,925
01/04-30/06/1998	-112.599.221	11,52	17,280	22,038		4,758
01/07-30/09/1998	-119.553.344	11,26	16,890	30,312		13,422
01/10-31/12/1998	-116.952.154	11,07	16,605	18,409		1,804
01/01-31/03/1999	-234.750.572	9,96	14,940	17,445		2,505
01/04-30/06/1999	-317.279.927	9,14	13,710	13,870		0,160
01/07-30/09/1999	-57.620.268	8,90	13,350	19,963		6,613
01/10-31/12/1999	-51.512.568	8,93	13,395	27,210		13,815
01/01-31/03/2000	-58.671.714	9,18	13,770	16,939		3,169
01/04-30/06/2000	-70.212.209	9,53	14,295	15,121		0,826
01/10-31/12/2000	-209.798.185	10,19	15,285	16,825		1,540
01/01-31/03/2001	-162.445.594	10,42	15,630	21,264		5,634
01/04-30/06/2001	-222.053.535	10,38	15,570	16,206		0,636
01/07-30/09/2001	-269.076.017	10,15	15,225	16,783		1,558
01/10-31/12/2001	-318.318.493	10,00	15,000	18,597		3,597
01/01-31/03/2002	-184.340,56	9,42	14,130	21,264		7,134
01/04-30/06/2002	-204.473,76	9,70	14,550	20,459		5,909
01/07-30/09/2002	-230.821,41	9,78	14,670	21,123		6,453
01/10-31/12/2002	-257.835,98	9,80	14,700	21,670		6,970
01/01-31/03/2003	-287.926,87	9,73	14,595	21,662		7,067
01/04-30/06/2003	-302.486,21	9,37	14,055	21,942		7,887
01/07-30/09/2003	-251.678,92	9,46	14,190	24,100		9,910
01/10-31/12/2003	-278.173,93	9,26	13,890	21,634		7,744
01/01-31/03/2004	-306.638,53	9,50	14,250	19,529		5,279
01/04-30/06/2004	-285.294,73	9,42	14,130	20,160		6,030



**Tabella B: ORSINI SRL C/C N. 14353 J**

Periodo	Capitale di riferimento	TEG medio	Soglia usura	TEG da e/c	TEG con anatocismo	Maggior tasso
01/07-30/09/2000	-1.328.260.870	7,04	10,560	10,619		0,059
01/10-31/12/2000	-1.336.413.043	7,35	11,025	11,288		0,263
01/07-30/09/2001	-1.300.000.000	7,42	11,130	11,173		0,043
01/10-31/12/2001	-1.300.000.000	7,26	10,890	10,985		0,095

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1 - 3 - 4 C.P..

**Data di prescrizione del reato:** dall' 1/4/2007 al 30/6/2014 in ragione dei periodi trimestrali di cui si compone l'imputazione

**Identificat i person offes in:**

- Orsini Emidio, \_\_\_\_\_
- Orsini srl, \_\_\_\_\_

**Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:**

- informative e verbali di PG
- documentazione acquisita agli atti
- interrogatori degli imputati
- CTU in materia contabile

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

**CHIEDE**

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati.

**MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Ascoli Piceno, li' 18/3/08

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott. Ettore Picardi - Sost.)